

Fare i conti  
con l'ambiente  
Rifiuti acqua energia

>Ravenna  
16-17-18  
maggio 2018

11<sup>a</sup> edizione

- Manifestazione open content
- Evento sempre attivo
- Grande valore formativo
- Partecipazione dal basso
- Su [ravenna2017.it](http://ravenna2017.it) disponibili gli atti dell'ultima edizione



# SOTTOPRODOTTI e END OF WASTE




**Ravenna**  
**16 maggio 2018**

*Prof. Stefano Maglia*

**[stefano.maglia@tuttoambiente.it](mailto:stefano.maglia@tuttoambiente.it)**

**[www.tuttoambiente.it](http://www.tuttoambiente.it)**

## Rifiuto o non rifiuto? Ciclo di gestione degli scarti



# Rifiuti, EoW o Sottoprodotti?

**EOW =  
bene → rifiuto → recupero → bene**



**SOTTOPRODOTTO =  
bene → scarto (non disfarsi) → bene**



Stefano Maglia

## ◆ Articolo 184-bis. (**Sottoprodotto**)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello **stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
- d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

## Ancora art. 184 bis

- ◆ 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, **possono** essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

# Evoluzione del concetto di sottoprodotto


- ◆ Definizione rifiuto (Dir 442/75/CE)
- ◆ Corte Giust. CE 18.4.02
- ◆ DL 8.7.02, n. 138 (conv. in L. 8.8.02, n. 178): Art. 14
- ◆ DLvo 152/06 (art. 183, lett. n)
- ◆ DLvo 152/06 (art. 183, lett. p)
- ◆ Comunicaz. CE 21.7.2007
- ◆ Dir. 98/2008/CE
- ◆ DLvo 152/06 (art. 184 bis)
- ◆ DM 264/16
- ◆ Pacchetto economia circolare ?



**Comunicazione Ce  
21 febbraio 2007  
«Comunicazione  
interpretativa  
sui rifiuti  
e sui  
sottoprodotti»**

**La definizione di  
SOTTOPRODOTTO:  
«un residuo  
di produzione  
che non  
costituisce un  
rifiuto»**

**Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto**



«Per rafforzare la certezza del diritto e per facilitare la comprensione e l'applicazione della definizione di rifiuto, la presente comunicazione intende, da una parte, fornire alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano loro di stabilire, **caso per caso**, se determinati materiali costituiscono rifiuti o meno e, dall'altra, informare gli operatori economici sul modo in cui tali decisioni sono adottate. La comunicazione contribuirà inoltre ad armonizzare l'interpretazione della legislazione in materia di rifiuti nell'Unione europea».

# Giurisprudenza TUA post 2010

## ◆ Cass. Pen 17453:

In tema di sottoprodotto, vanno esclusi dal concetto di “**normale pratica industriale**” tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.

Devono essere **esclusi in particolare tutte le attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura.**



## «Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98»

**sono consentiti quegli interventi che «nella catena del valore del sottoprodotto» risultano «necessari per poter rendere il materiale riutilizzabile».** La Commissione esemplifica così: il sottoprodotto «... può essere lavato, seccato, raffinato od omogeneizzato», nonché «... dotato di caratteristiche particolari» con l'aggiunta di «... altre sostanze necessarie al riutilizzo...».

**DM 13 ottobre 2016, n. 264**

**Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.**

**Vigente dal 2 marzo 2017**

**Ambito di applicazione???**

# Criticità

- ◆ Ambito di applicazione
- ◆ Definizioni
- ◆ Elenco camere di commercio
- ◆ Intermediari
- ◆ Schede tecniche vidimate
- ◆ Deposito e movimentazione
- ◆ Responsabilità
- ◆ Allegato biomasse



## DM 264. art.1

- ◆ 1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce **alcune** modalità con le quali il detentore **può** dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## DM 264. art.3

1. Il presente decreto **si applica** ai **residui di produzione**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e **non si applica**:

- a) ai prodotti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) ai residui derivanti da attività di consumo.

2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle **terre e rocce** da scavo.

## DM 264. art.4

2. Negli articoli seguenti sono indicate **alcune** modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, **fatta salva** la possibilità di **dimostrare**, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto

3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto **si iscrivono**, senza alcun onere economico, in apposito **elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio** territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto **conserva** per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

## DM 264. art.5

- ◆ 2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare **caso per caso**, la **certezza** dell'utilizzo è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la **congruità** tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e **l'utilizzo** previsto per gli stessi.
- ◆ 3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia **individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso**.
- ◆ 4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di **rapporti o impegni contrattuali** tra il produttore del residuo, eventuali **intermediari** e gli utilizzatori...
- ◆ 5. **In mancanza** della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una **scheda tecnica ... (validata!)**

## Art. 6

### *Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale*

- ◆ 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.
- ◆ 2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

## DM 264. art.8

- ◆ 3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche **accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività**, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.
- ◆ 4. La **responsabilità** del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla **consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario (???)**. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

## DM 264. allegati

- ◆ **All. 1: Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia**
- ◆ **All. 2: scheda tecnica e dichiarazione di conformità**

## Circolare (prot. 0003084 del 3 marzo 2017) del Min. dell'ambiente

- ◆ L'elenco dei “sottoproduttori” ex art 10 del DM, da istituire a cura delle Camere di Commercio, non ha introdotto alcun “requisito abilitante per i produttori e utilizzatori di sottoprodotti”.
- ◆ La qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dalla iscrizione nel suddetto elenco, essendo di carattere **oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 184bis** del DLvo 152/2006.
- ◆ L'iscrizione nell'elenco dei produttori e utilizzatori, di per se, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti”.
- ◆ A margine si segnala altresì il successivo **documento di Unioncamere** che avverte che “la scrivania telematica per effettuare l'iscrizione non potrà essere disponibile prima della metà di aprile”.

Circolare esplicativa 30 maggio 2017 del Min. dell'ambiente

# Sottoprodotti DOC?

**Delib. 2260/2016 della Regione Emilia Romagna istitutiva di un elenco regionale dei sottoprodotti**



# Terre e rocce da scavo: Rifiuti o sottoprodotti?



# **D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120**

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

**Gazzetta ufficiale: n. 183 del 7 agosto 2017**

**Vigente dal 22 agosto 2017**

[www.tuttoambiente.it/commenti-premium/terre-rocce-dpr-120-commento/](http://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/terre-rocce-dpr-120-commento/)

# Fresato d'asfalto: sottoprodotto?



## Cons. Stato, 6.10.14, n. 4978

Il **fresato d'asfalto** integralmente riutilizzato nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale **può essere considerato sottoprodotto**, e non rifiuto, ai sensi dell'art. 184-bis, D.L.vo n. 152/2006 (nel caso di specie, detto materiale è stato tuttavia qualificato come rifiuto in quanto non sono stati forniti, nel corso del giudizio, elementi idonei a far ritenere che le condizioni tecniche necessarie per il riuso del fresato d'asfalto nel processo produttivo siano state pienamente soddisfatte).

## Cass. Pen. n° 37168 del 7/9/2016

I materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non solo non sono riconducibili fra le terre e rocce da scavo (atteso che essi non sono costituiti da materiali naturali), ma nemmeno, nella fattispecie, tra i sottoprodotti ex art. 184 bis TUA, in quanto si trattava di impresa che aveva anche come oggetto la produzione del fresato, il concreto utilizzo era incerto, il materiale di recupero era rilavorato nello stesso stabilimento produttivo ed il processo di produzione non dava le garanzie richieste a tutela dell'ambiente e della salute umana.

# Fresato → End of Waste?

Regolamento Min Amb recante  
«disciplina della cessazione della  
qualifica di rifiuto di conglomerato  
bituminoso ex art. 184 ter T.U.A.»



Parere Consiglio di Stato 7 giugno 2017

- ◆ 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-  
quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di  
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed  
intermediazione di rifiuti in **mancaza della prescritta  
autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli  
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
  - ◆ a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con  
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si  
tratta di rifiuti non pericolosi;
  - ◆ b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con  
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si  
tratta di rifiuti pericolosi.
- ◆ 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle  
ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni** contenute o  
richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza  
dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o  
comunicazioni.



**CIRCULAR  
ECONOMY:  
a che punto  
siamo?**

# Approvate le direttive sui rifiuti: largo alla Circular Economy!

- ◆ Nella seduta plenaria del **18 aprile 2018** il Parlamento Europeo ha approvato i testi delle quattro direttive in materia di rifiuti:
  - ❖ **Rifiuti**
  - ❖ **Discariche dei rifiuti**
  - ❖ **Imballaggi e rifiuti di imballaggio**
  - ❖ **Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

# End of Waste: gli effetti della sentenza 1229 del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato



## Cos è l'End of Waste?



**Obiettivo: «Società del riciclaggio»**

Articolo 4 «*Gerarchia dei rifiuti*» - Direttiva 2008/98/CE (c.d. direttiva quadro):

“1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale **ordine di priorità** della normativa e della politica in materia di prevenzione e **gestione dei rifiuti**:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) **riciclaggio**;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- e) smaltimento [...]



Art. 179, D.L.vo 152/2006

## Dall' MPS all' EoW?

# Autorizzazioni al recupero

**ORDINARIE  
208**

**free**

**SEMPLIFICATE  
216**

- DM 5.2.98  
- DM 161/2002

- Reg. UE  
- CSS

**SPECIALI  
AIA  
(AUA)**

*End of Waste* significa «*Cessazione della qualifica di rifiuto*»



processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto

### Riferimenti normativi (1/2):

- **Direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro in materia di rifiuti):**

#### **Articolo 3 «Definizioni»**

Recupero: *«qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale».*

#### **Articolo 6 «Cessazione della qualifica di rifiuto»**

*«1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana».*

## Riferimenti normativi (2/2)

Direttiva 2008/98/CE



Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205



Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

**art. 184-ter** *«Cessazione della qualifica di rifiuto»*

*un rifiuto cessa di essere tale «quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana».*

## End of waste

- ◆ **L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel **controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri** elaborati conformemente alle predette condizioni.
- ◆ I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla **disciplina comunitaria** ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso **uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente [...]
- ◆ I criteri includono, se necessario, **valori limite per le sostanze inquinanti** e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Reg. CE 333/11 (ROTTAMI)  
Reg. CE 1179/12 (VETRO)  
Reg. CE 715/13 (Rottami di RAME)  
Reg. ????? (CARTA)...

DM 22/3013  
(CSS)

**Guida UE del 2012 all'interpretazione della DIR  
98/2008**

**Nota Min ambiente 1 luglio 2016, n. 10045**

## La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato

*«In linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (che trova riferimento nazionale all'art. 184-ter del D.L.vo 152/2006) è **riservata alla normativa comunitaria**, la quale consente agli Stati membri, solo **in assenza di indicazioni comunitarie** e, dunque, non in contrasto con le stesse, di **valutare caso per caso** tale possibile cessazione: il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, dunque, per la Direttiva 2008/98, **solo lo Stato**, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione Europea. Ciò risulta essere, peraltro, **coerente con l'art. 117 della Costituzione italiana**, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. E', di conseguenza, **escluso che esista per enti e/o organizzazioni interne allo Stato**, incluse le Regioni, **il potere di definire**, in assenza di normativa UE, **cosa è da intendersi o meno come rifiuto**, considerato che, diversamente, se così fosse ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni».*

## La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato

### La fattispecie:

CONTARINA S.p.A. **impianto sperimentale** per il riciclo dei prodotti assorbenti per la persona

2014 → autorizzata l'attività sperimentale per due anni per il **trattamento ed il recupero** di rifiuti urbani e assimilabili;

2015 → richiede di passare da R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) ad R3 (R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)).

2016 → la Regione autorizza le modifiche all'impianto senza modificare la classificazione delle operazioni di recupero da R12 a R3.



Si è negata, di fatto, la possibilità che da tale procedimento sperimentale si potessero originare prodotti.

### Sentenza TAR n. 1422 del 28 dicembre 2016



- ◆ **Annulla** il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva respinto la richiesta di qualificare le operazioni di recupero come R3;
- ◆ Conferma: *«le Regioni possono definire criteri “EoW” in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211, citati, sempre che, per la stessa tipologia di rifiuto, tali criteri non siano stati definiti con regolamento comunitario o con un decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 2, del citato articolo 184-ter».*

## La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato



La possibile cessazione della qualifica di rifiuto è materia affidata all'esclusiva competenza dello Stato, il quale, delegando il Ministero dell'Ambiente, non riconosce alcuna competenza concorrente, né sussidiaria, ad enti diversi.

### I presupposti:

1) art. 6, **comma 4**, della Direttiva 2008/98/CE → casi non specificamente disciplinati dalla normativa comunitaria

*“Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ove quest'ultima lo imponga”.*

### Guida interpretativa - Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste

- ◆ *“qualsiasi livello all'interno dello Stato membro incaricato di sviluppare tali criteri nell'ambito della struttura amministrativa nazionale”*
- ◆ **Notifica** solo per disposizioni amministrative, **esente per “single-case decisions”**.

## La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato



La stessa Direttiva 2008/98/CE smentisce la Sentenza del CdS

Articolo 23

Rilascio delle autorizzazioni

«1. Gli Stati membri **impongono** a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti **di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.**

Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:

- a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i **requisiti tecnici** e di altro tipo applicabili al sito interessato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
- d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione»

se ne deduce la **legittimazione dell'autorità competente** a definire, tra gli altri, anche **i criteri che determinano la cessazione della qualifica del rifiuto** per gli impianti autorizzati a riciclo e recupero.

## La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato

### 2) art. 184-ter, c. 3 → per il richiamo all'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE

«3. *Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [...]*».

«1. *Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:*

*a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 [...]*».

CdS → *“la disposizione citata prende in considerazione i materiali per dichiararli conformi alle autorizzazioni già rilasciate [...] ma ~~non attribuisce un potere di declassificazione ex novo~~”.*



**INTERPRETAZIONE LETTERALE → ART. 12 PRELEGGI COD. CIV. !!!!**

## La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato

### Capo V - Procedure semplificate

#### Art. 214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

*«7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. **L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211».***



**Il dettato normativo è chiaro: il recupero di rifiuti in forma non agevolata resta comunque sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 !!!!**

## La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato

### 3) art. 117 della Costituzione → ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni

*“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.*

◆ **Nota del Ministero dell’ambiente n. 10045 del 1 luglio 2016** → è lo Stato a riconoscere *“in capo alle Regioni – e agli enti dalle stesse delegati – la facoltà di definire tali criteri in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sempre che, per la stessa tipologia di rifiuto, tali criteri non siano stati definiti con regolamento comunitario o con un decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 2, del citato articolo 184-ter”.*

◆ **Sentenza Corte Costituzionale n. 75 del 12 aprile 2017** → *“alla funzione autorizzatoria delle regioni in materia di trattamento dei rifiuti [...] deve riconoscersi rango costituzionale, giacché l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce alle regioni tale funzione, applica il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, primo comma, Cost., specificamente ribadito per la materia ambientale dall’art. 3-quinquies, comma 3, del codice dell’ambiente”.*

## La sentenza n. 1226/2018 del Consiglio di Stato



**CdS** → “*tutte le autorizzazioni in ordinaria rilasciate da Regioni e province, con le quali sono stati individuati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per casi specifici, **appaiono essere atti difformi dalla corretta applicazione di legge***”

### Conseguenze:

- ◆ **Paralisi di qualsiasi attività di recupero** in procedura ordinaria che non rientri in quelle già oggetto di disciplina europea o nazionale → **allo scadere delle autorizzazioni** uniche per il trattamento dei rifiuti e delle autorizzazioni integrate ambientali, **gli impianti esistenti non potranno più trasformare i rifiuti in prodotti o in materie prime.**
- ◆ **Contrasto con gli obiettivi europei** → Articolo 4 «Gerarchia dei rifiuti» - Direttiva 2008/98/CE
- ◆ **Gestione di rifiuti non autorizzata** (reato p. e p. ex art. 256 o 260, D.L.vo 152/2006) → «**reati presupposto**» D.L.vo 231/2001 → **ascrivibili non solo in capo al gestore ma anche al produttore (principio della responsabilità estesa del produttore del rifiuto )!!!!**
- ◆ **Aumento smaltimento in discarica** → violazione dei limiti previsti alla luce delle nuove direttive UE sulla Circular economy

## Pacchetto «economia circolare»\* (Approvato dal Parlamento europeo 18 aprile 2018)

### Direttiva 2008/98/CE

◆ **Considerando n. 30:** *“Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per incoraggiare lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l'impiego di prodotti e componenti di prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono **adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati** per favorire la corretta attuazione della **gerarchia dei rifiuti** e senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Tali misure dovrebbero tenere conto dell'impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, la gerarchia dei rifiuti e, se del caso, il potenziale di riciclaggio multiplo”;*

◆ **Nuovo dettato dell'art. 6:** *“Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale [...], gli Stati membri possono decidere **caso per caso** o adottare **misure appropriate** al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali [...]. Tali decisioni adottate caso per caso **non devono essere notificate** alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535 [...]”.*

\*Comprende le quattro proposte di modifica di direttive sui rifiuti: direttiva quadro 2008/98/CE, rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE).

## Conferenza Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano – Roma 19 aprile 2018



Ordine del giorno → richiesta al Governo l'integrazione del nuovo comma 6 dell'art. 184-ter:

*“Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle **Regioni** e dalle **Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso**, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo I/1-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. **Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo I/1-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1”.***

# www.tuttoambiente.it



*stefano.maglia@tuttoambiente.it*

**www.tuttoambiente.it/sottopravenna19.zip**